

## VERBALE DI ACCORDO

In data 20 giugno 2019, la società Wind Retail S.r.l., rappresentata da Michela Porcaro e Claudio Badessi e le OO.SS. Regionali e Territoriali SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL rispettivamente nelle persone di Nicola Romanato, Massimo Bellio e Enrico De Giuli, si sono incontrate presso la sede di Mestre, al fine di concordare quanto segue.

In relazione ai punti vendita indicati di seguito, l'Azienda ha evidenziato la necessità di procedere all'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 4 L. 300/1970 ss.mm.ii.:

- VERONA UNO – Via Cesare Battisti, San Giovanni Lupatoto (VR)
- NAVE DE VERO – Via Arduino, Marghera (VE)
- ADIGEO – Via delle Nazioni, Verona (VR)
- VICENZA – Corso Palladio 90, Vicenza (VI)
- VERONA – Corso Porta Borsari 43/A, Verona (VR)
- ADRIATICO – Via Pratiguori 39, Portogruaro (VE)
- PANORAMA – Via Sartorio Orsato 13, Marghera (VE)
- I GIARDINI DEL SOLE – Via dei Carpani 21/A, Castelfranco Veneto (TV)
- FIERA – Via del Cotonificio 22, Torreato di Martignacco (UD)
- PALLADIO – Strada Statale Padana Superiore 11, Vicenza (VI)
- CARREFOUR – Via del Terziario 2/4/6, Thiene (VI)
- CENTRO PIAVE – Via Eseo 1, San Donà di Piave (VE)
- GIOTTO – Via Venezia 61, Padova (PD)
- GRAND'AFFI – Località Canove, Affi (VR)
- TORRI D'EUROPA – Via Italo Svevo, 14 Trieste (TS)
- LE CORTI VENETE – Viale del Commercio 1, San Martino Buonalbergo (VR)
- VALECENTER – Via Enrico Mattei 1/C, Marcon (VE)

Le apparecchiature, ubicate all'interno di ciascun punto vendita, verranno installate in ossequio alle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con garanzia che tutte le riprese saranno coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo.

Le Parti convengono che l'utilizzo di tutti i dati e informazioni fornite dagli impianti di videosorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e non saranno utilizzabili a fini disciplinari, salvo in caso di azioni di rilevanza penale. L'installazione all'interno dei punti vendita ha il solo scopo di tutelare il patrimonio aziendale nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione a tutela della persona, sia come strumento di sostegno e supporto alle Autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste nel presente accordo.

L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente per i motivi di cui sopra: gli stessi non hanno finalità di controllo, né possono essere utilizzati per effettuare monitoraggio sull'attività, anche lavorativa, delle risorse.

Le immagini saranno acquisite tramite telecamere a inquadratura fissa e registrazione h. 24, rivolte in direzione delle vetrine espositive e degli armadi blindati o stanze di sicurezza, per identificare eventuali furti e in corrispondenza del banco vendita dove avvengono le abituali operazioni di cassa, facendo attenzione a non inquadrare l'operato del lavoratore.

Le telecamere saranno in numero massimo di 10 (in relazione al *layout* di negozio), alcune delle quali dedicate al conteggio della pedonabilità e saranno segnalate da apposita cartellonistica. L'Azienda si riserva di fornire le specifiche alle OO. SS. non appena saranno definite.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '178' at the top.*

Le registrazioni saranno conservate per la durata massima di 7 gg., decorsi i quali verranno automaticamente sovrascritte.

I sistemi di videosorveglianza potranno essere collegati alla rete e potranno essere accessibili da remoto solo dal personale autorizzato e in casi eccezionali debitamente motivati, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, furti e danneggiamenti dei locali aziendali. L'accesso alle immagini, sia da remoto che *in loco*, sarà tracciato tramite apposite funzionalità atte a conservare i *log* di accesso per un periodo non inferiore a 6 mesi e, comunque, in adesione con la normativa vigente in materia.

Con periodicità semestrale l'Azienda consentirà alle rappresentanze sindacali formalmente designate e sottoscrittenti il presente Accordo di verificare le modalità di funzionamento degli impianti, fornendo loro evidenza dei *log* di accesso e la motivazione degli stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è Wind Retail. È abilitato all'accesso alle immagini la figura del *Security Custodian*, unico possessore delle credenziali (*user* e *password*) per accedere ai sistemi di cui sopra e alle informazioni ivi contenute.

I Lavoratori verranno adeguatamente informati rispetto alle modalità d'uso degli strumenti e alle finalità connesse.

Il presente verbale di accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 L. 300/1970 ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo 679/2016 (per brevità GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (196/2003 ss.mm.ii) e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante e successive modifiche ed integrazioni.


Qualora dovessero essere installati ulteriori impianti di videosorveglianza, le Parti torneranno ad incontrarsi in via preventiva.

L'Azienda, nel procedere all'installazione degli apparati, si impegna sin da ora a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

WIND RETAIL S.r.l. 

FISTEL CISL 

SLC CGIL 

UILCOM UIL 